

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-388	del 08/05/2018
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'accordo di collaborazione con il Centro Acque - Eu.Watercenter dell'Università di Parma nell'ambito del progetto H2020 CLARA.	
Proposta	n. PDTD-2018-352	del 23/04/2018
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Paccagnella Tiziana	
Struttura proponente	Area Idrologia	
Dirigente proponente	Dott. Pecora Silvano	
Responsabile del procedimento	Pecora Silvano	

Questo giorno 08 (otto) maggio 2018 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'accordo di collaborazione con il Centro Acque - Eu.Watercenter dell' Università di Parma nell'ambito del progetto H2020 CLARA.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art.5 della legge citata L.R. 44/1995 che, al comma 2, prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, all'articolo 16 ridenomina questo ente "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna" (acronimo Arpae) estendendone le competenze;
- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 recante: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018";
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "recante: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018";
- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 87 del 1/09/2017;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 19/01/2016 che approva lo schema di Protocollo d'intesa triennale tra l'Università degli Studi di Parma e Arpae Emilia-Romagna per la collaborazione su tematiche di comune interesse e demanda a successivi atti di

competenza dei Direttori di Nodo coinvolti l'approvazione di specifiche convenzioni per l'individuazione delle risorse umane e finanziarie, delle strutture e delle attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 18/05/2017 che prende atto dell'approvazione del progetto HORIZON 2020 "Climate forecast enabled knowledge services" (Acronimo CLARA) rif. 730482, individua questo Servizio) quale struttura competente all'attuazione e alla gestione del progetto e delega al Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima l'adozione di ogni atto che si renda necessario per garantire lo svolgimento delle attività progettuali e il coinvolgimento delle parti terze;

PREMESSO:

- che Arpae partecipa al progetto H2020-CLARA cod. 730482 in qualità di partner;
- che Arpae, avendo sottoscritto un apposito accordo di partnership (Consortium Agreement) con la Fondazione Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC) - partner coordinatore del progetto - si è impegnata a rispettare le condizioni stabilite nel contratto di sovvenzione sottoscritto tra il partner coordinatore e la Commissione Europea, Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), di seguito indicato quale "Grant Agreement" e di cui copia è conservata agli atti di questo servizio;
- che Arpae, considerato il rapporto di stabile collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca con l'Università degli Studi di Parma, in essere dal 2006 e di recente formalizzato con il Protocollo di Intesa approvato con la citata deliberazione n. 4/2016, ha identificato il Centro Acque – Eu.Watercenter dell'Università degli Studi di Parma (UNIPR) nel Grant Agreement quale terza parte (linked third party) di cui intende avvalersi per la realizzazione del progetto Clara;
- che nell'ambito del progetto, UNIPR contribuirà alle attività previste nel WP3, azione T3.1 "Use case", azione T3.2 "Pilots" e azione T3.4 "Development", attraverso l'applicazione dei dati di previsione stagionale del programma Copernicus, per il monitoraggio e lo studio delle caratteristiche ecologiche, di qualità delle acque e di trasporto solido nel bacino del Torrente Parma ai fini della corretta gestione delle risorse idriche, in supporto alla pianificazione;
- che nel Grant Agreement, unitamente agli Allegati, sono indicati il contributo finanziario concesso dalla Commissione Europea per l'esecuzione del Progetto, unitamente alle

disposizioni atte a regolare i rapporti tra la Commissione Europea e i contraenti nello svolgimento del Progetto, definendone le rispettive obbligazioni anche per quanto riguarda le parti terze (linked third party);

– che il Centro Acque – Eu.Watercenter dell’Università degli Studi di Parma (UNIPR), che ha le necessarie competenze e/o risorse, collaborerà con Arpae al fine di implementare le attività assegnate, dichiarando i costi a tal fine sostenuti e ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione, ai sensi dell’Annex 1 e dell’art. 14 del Grant Agreement;

RITENUTO:

– opportuno approvare l’accordo di collaborazione con il Centro Acque – Eu.Watercenter dell’Università degli Studi di Parma (UNIPR), in quanto parte terza individuata nel Grant Agreement del progetto H2020 CLARA, secondo lo schema allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

– che tale accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e si concluderà al termine degli adempimenti previsti nel Grant Agreement e nel Consortium Agreement, ivi compresi quelli previsti successivamente alla conclusione del progetto Clara fissata per il 31/05/2020;

– che Arpae SIMC trasferirà al Centro Acque – Eu.Watercenter dell’Università degli Studi di Parma (UNIPR) il contributo complessivo di Euro 30.000,00 previsto nel Grant Agreement ed erogato dalla Commissione Europea/Agenzia Esecutiva, secondo le modalità stabilite nel Grant Agreement all’art. 21 “Payments and payment arrangements” e nel Consortium Agreement con particolare riferimento alla Sezione 7 “Financial Provisions”, analogamente agli altri partner del Progetto;

– che il contributo sarà trasferito secondo le modalità previste nel Grant Agreement:

– Euro 22.500,00 alla sottoscrizione dell’Accordo;

– Euro 4.500,00 pagamento intermedio;

– Euro 3.000,00 a fine progetto;

SU PROPOSTA

– dell’ ing. Silvano Pecora responsabile dell’Area Idrologia il quale, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. 87 del 01/09/2017, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e

tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che il referente scientifico del Centro Acque – Eu.Watercenter dell’Università degli Studi di Parma relativamente alle attività derivanti dall’accordo di collaborazione è il Prof. Renzo Valloni;
- che il referente scientifico interno per le attività derivanti dall’accordo di collaborazione è il Dr. Ing. Silvano Pecora;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento l’ing. Silvano Pecora;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG. n. 87/2017, dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di approvare l’accordo di collaborazione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il Centro Acque – Eu.Watercenter dell’Università degli Studi di Parma, in quanto parte terza individuata nel Grant Agreement del progetto H2020 CLARA;
2. di dare atto che l’accordo di collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione e si concluderà al termine degli adempimenti previsti nel Grant Agreement e nel Consortium Agreement, ivi compresi quelli previsti successivamente alla conclusione del progetto Clara fissata per il 31/05/2020;
3. di dare atto per la realizzazione delle attività individuate nell’Annex 1 del Grant Agreement, è previsto il contributo pari ad Euro 30.000,00 assegnato ad Arpae e specificatamente individuato nel budget di progetto da trasferire al Centro Acque – Eu.Watercenter dell’Università degli Studi di Parma (UNIPR);
4. di dare atto che il contributo sarà trasferito secondo le modalità previste nel Grant Agreement:
 - Euro 22.500,00 alla sottoscrizione dell’Accordo;
 - Euro 4.500,00 pagamento intermedio;
 - Euro 3.000,00 a fine progetto;
5. di nominare referente scientifico interno per la collaborazione con il Centro Acque – Eu.-Watercenter dell’Università degli Studi di Parma, il dott. ing. Silvano Pecora;

6. di prendere atto che il referente scientifico del Centro Acque – Eu.Watercenter dell'Università degli Studi di Parma (UNIPR), relativamente alle attività derivanti dall'accordo di collaborazione, è il prof. Renzo Valloni;
7. di dare atto che il costo di Euro 30.000,00 relativo al presente provvedimento, avente natura di "Costi per contributi a enti pubblici" è a carico dell'esercizio 2018 per Euro 22.500,00, a carico dell'esercizio 2019 per Euro 4.500,00 e a carico dell'esercizio 2020 per Euro 3.000,00 con riferimento al progetto Clara (17CLA).

Allegato A) Accordo di collaborazione.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott.ssa Tiziana Paccagnella)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

fra

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE), con sede in VIA PO 5, BOLOGNA 40139, rappresentata, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 18/05/2017, dal Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, D.ssa Tiziana Paccagnella (di seguito indicato come "Beneficiario")

e

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA CENTRO ACQUE.EU, Partita IVA 00308780345, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Paolo Andrei, in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito indicata come "Parte Terza")

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti")

PREMESSO CHE

il Beneficiario ha stipulato il contratto n.730482 (Progetto CLARA H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2016-TwoStage), con la Commissione Europea, Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), per lo svolgimento del Progetto CLARA, finanziato nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea "Horizon 2020", di seguito indicato quale "Grant Agreement";

Il Beneficiario, considerato il rapporto di stabile collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca già esistente dal 29 giugno 2006 (D.D.G. n. 57/2006) con la Parte Terza e formalizzato nel Protocollo di Intesa rinnovato il 10 maggio 2016, ha identificato la Parte Terza di cui intende avvalersi per lo svolgimento del Progetto nel Grant Agreement. Nel Grant Agreement, unitamente agli Allegati, sono indicati il contributo finanziario concesso dalla Commissione Europea per l'esecuzione del Progetto, unitamente alle disposizioni atte a regolare i rapporti tra la Commissione Europea e i contraenti nello svolgimento del Progetto, definendone le rispettive obbligazioni;

Ai sensi dell'Annex 1 e dell'art. 14 del Grant Agreement la Parte Terza, che ha le necessarie competenze e/o risorse, collaborerà con il Beneficiario al fine di implementare i task attribuiti dall'Annex 1, dichiarando i costi a tal fine sostenuti e ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione;

Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea, così come descritti nel Grant Agreement e relativi Allegati, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse facenti parte integrante del presente Accordo.

Articolo 1. – Interpretazione, definizioni, oggetto e rinvio.

1.1. Il presente Accordo è collegato al Grant Agreement, che costituisce Allegato A al presente

Accordo.

1.2 Le parole che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato fornito nel *Regulation (EU) no 1290/2013 of the European Parliament and of the Council* del 11 dicembre 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e disseminazione in Horizon 2020, nel Grant Agreement, nel Consortium Agreement o in questo Accordo.

1.3. Il presente Accordo è stipulato per consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea e degli altri partner firmatari del Grant Agreement (di seguito "Beneficiari").

1.4. La Parte Terza dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement, degli Allegati e di averne copia e di impegnarsi a rispettare le disposizioni in essi contenute.

1.5. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario assunte nei confronti degli altri partner del Progetto, contenute anche nel Consortium Agreement che costituisce Allegato B al presente Accordo, la Parte Terza si impegna altresì a rispettare le disposizioni in esso contenute, con particolare attenzione alle previsioni in materia di proprietà intellettuale, diritti di accesso e confidenzialità previste agli articoli 23, 24, 25 e 26.

Articolo 2. - Normativa applicabile.

2.1. Il presente Accordo è disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, dal Grant Agreement e dal Consortium Agreement, dalle seguenti fonti:

- dalla disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea "Horizon 2020" ed in particolare quella relativa alla Parte Terza
- dalla prassi della Commissione Europea, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente con particolare riguardo al documento "*Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement*", ultima versione;
- dalla normativa italiana ad integrazione delle precedenti.

Articolo 3. – Durata dell'Accordo

3.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e durerà sino al termine degli adempimenti previsti nel Grant Agreement e nel Consortium Agreement, ivi compresi quelli previsti successivamente alla conclusione del Progetto.

Articolo 4. - Oggetto del rapporto.

4.1. Nell'ambito del Progetto la Parte Terza collaborerà con il Beneficiario realizzando le attività ad essa attribuite, come descritto nell'Annex 1 del Grant Agreement.

Articolo 5. - Responsabili scientifici.

5.1. Il Beneficiario indica quale referenti per le attività del presente Accordo la Dott.ssa Tiziana Paccagnella e l'Ing. Silvano Pecora, responsabile scientifico del Progetto.

5.2. La Parte Terza nomina il Prof. Renzo Valloni quale proprio referente e responsabile scientifico per le attività del presente Accordo.

Articolo 6. - Obblighi della Parte Terza

6.1. La Parte Terza si obbliga in modo specifico:

- a) a svolgere l'attività di cui al precedente art. 4 con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria per il Beneficiario per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement;
- b) a redigere le relazioni richieste dal Beneficiario sull'attività compiuta entro i termini indicati secondo gli schemi forniti dal Beneficiario. Detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente Accordo;
- c) a rispettare le indicazioni del Beneficiario per l'attuazione del Progetto, nelle fasi descritte nell'Annex 1 al Grant Agreement, e per permettere al Beneficiario medesimo di adempiere agli obblighi di rendicontazione e reporting;
- d) a predisporre il proprio Financial Statement e se necessario il relativo Certificate on Financial Statement secondo le regole stabilite dal Grant Agreement e a presentarlo, al Beneficiario per l'invio elettronico alla Commissione Europea/Agenzia Esecutiva;
- e) a mantenere il segreto, nel corso della durata del Progetto e per un periodo di cinque (5) anni dopo il suo completamento, sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza, sia che riguardino il Beneficiario, sia che riguardino i terzi in relazione al Progetto;
- f) a collaborare con il Beneficiario nei casi e per le finalità previste dal Grant Agreement, limitatamente all'oggetto del presente Accordo;

- g) a conformarsi alle prescrizioni in materia di pubblicità e di uso dell'emblema europeo o di marchi registrati o di logotipi analoghi stabiliti dal Grant Agreement;
- h) a comunicare al Beneficiario, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente Accordo e in modo particolare quelli che possano compromettere l'esatta esecuzione dell'attività;
- i) a sottoporsi, nel corso della durata del Progetto e per un periodo di cinque (5) anni dopo il suo completamento, ai controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti, dell'OLAF, fornendo tutti i documenti e le informazioni richiesti, permettendo l'accesso nei propri locali e permettendo le ispezioni e verifiche necessarie.
- j) a rispettare le previsioni contenute nel Grant Agreement, con particolare attenzione alle previsioni contenute agli articoli 6, 7, 14, 18, 20, 22, 23, 35, 36, 38 e 39 e a rispettare le previsioni contenute nel Consortium Agreement.

6.2. La Parte Terza si obbliga a non trasferire le obbligazioni di cui al presente Accordo a terzi.

6.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del presente Accordo, in quanto ciò sia compatibile con il contenuto di dette obbligazioni.

Articolo 7. - *Obblighi del Beneficiario*

7.1. Il Beneficiario si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente Accordo e, in modo specifico:

- a) a mettere a disposizione della Parte Terza tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione dell'attività di cui all'art. 4, tenuto fermo l'obbligo di segretezza;
- b) a trasferire il contributo finanziario spettante nei modi e nell'ammontare previsti nel successivo art. 8.

Articolo 8. – *Trasferimento del contributo finanziario*

8.1 Il Beneficiario si impegna a trasferire alla Parte Terza il contributo finanziario previsto nel Grant Agreement ed erogato dalla Commissione Europea/Agenzia Esecutiva, secondo le modalità stabilite nel Grant Agreement con particolare riferimento all'art. 21 "Payments and payment arrangements" e nel Consortium Agreement con particolare riferimento alla Sezione 7 "Financial Provisions, analogamente agli altri partner del Progetto.

8.2. E' fatta salva l'applicazione del successivo art. 9.

Articolo 9. - *Responsabilità della Parte Terza*

9.1. La Parte Terza è responsabile per tutti i danni derivanti al Beneficiario o agli altri partner dallo svolgimento della sua attività. In particolare la Parte Terza sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Beneficiario o gli altri partner di progetto non saranno in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione Europea/Agenzia Esecutiva così come descritti nel Grant Agreement, e quelli assunti nei confronti degli altri beneficiari.

9.2. La Parte Terza, inoltre, dovrà tenere indenne il Beneficiario e gli altri Beneficiari dalle pretese di terzi, o conseguenze di azioni per il risarcimento dei danni da chiunque presentate, ivi compresi da parte dei dipendenti e ausiliari della Parte Terza.

9.3. Per gli eventuali danni subiti a motivo dell'inadempimento del presente accordo da parte della Parte Terza, il Beneficiario potrà rivalersi direttamente sulle somme dovute alla Parte Terza in base al precedente art. 8 del presente accordo

Articolo 10. - *Scioglimento dell'Accordo prima del termine.*

10.1. Le Parti convengono che il Beneficiario potrà risolvere il presente Accordo, a seguito dell'inadempimento o della violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza, in particolare quelle previste dagli artt. 4, 6 e 13 del presente Accordo, qualora la Parte Terza non abbia provveduto ad adempiere ai propri obblighi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del Beneficiario.

E' fatta salva l'applicazione del precedente art. 9. In tale ipotesi il Beneficiario avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della Parte Terza.

10.2 In caso di cessazione del presente Accordo, per qualunque motivo intervenuta, la Parte Terza dovrà immediatamente interrompere in via definitiva l'attività prevista nell'Annex 1 del Grant Agreement e riconsegnare al Beneficiario le informazioni e i materiali da questi consegnati, nonché i risultati dell'attività conseguiti al momento della cessazione.

10.3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di cessazione anticipata del Grant Agreement.

10.4 In qualunque caso di scioglimento del presente accordo prima della sua naturale scadenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9 del presente accordo la Parte Terza avrà diritto al solo contributo ad essa riconosciuto della Commissione Europea per le attività svolte e i relativi costi sostenuti e rendicontati fino alla cessazione del Grant Agreement.

Articolo 11. - *Proprietà intellettuale*

La proprietà sui Risultati derivanti dall'attività svolta dalla Parte Terza in adempimento a quanto previsto nel presente Accordo e di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale ad essi relativi spetteranno alle Parti congiuntamente, nel rispetto di quanto stabilito nel Grant Agreement. Le Parti si accorderanno sulle quote di comproprietà, sugli strumenti di tutela e relativi costi e sulla ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei Risultati in un accordo separato, a seguito della realizzazione del Risultato specifico e in ogni caso prima di ogni sfruttamento commerciale.

Articolo 12. - *Disseminazione*

12.1 La Parte Terza si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i Risultati derivanti dall'attività svolta in adempimento a quanto previsto nel presente Accordo, previa trasmissione in via riservata al Beneficiario della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Beneficiario avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto alla Parte Terza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto alla Parte Terza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Beneficiario ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

Ove il Beneficiario ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte Terza potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

12.2 La Parte Terza si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i Risultati suddetti sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo.

Articolo 13. - *Riservatezza*

La Parte Terza si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a rispettare tutte le obbligazioni sulla confidenzialità stabilite nel Consortium Agreement, come se fosse il Beneficiario e a tenere strettamente riservato in ogni sua parte il contenuto del presente Accordo, per tutta la durata del Progetto e per ulteriori 10 anni dalla data di fine del Progetto medesimo.

Articolo 14. - *Trattamento dei dati personali*

Ciascuna Parte assicura che ogni trattamento di dati personali svolto in occasione del Progetto e per perseguirne gli scopi è legittimo e conforme con la normativa nazionale in materia.

Articolo 15. - Legge applicabile e Foro competente

15.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti da esso, sono regolati dalla legge italiana.

15.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti contraenti in relazione al contenuto, applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente Accordo, Foro esclusivamente competente sarà quello di Bologna.

Articolo 16. - Comunicazioni

16.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Beneficiario:

- Dott.ssa Tiziana Paccagnella, AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE) Servizio IdroMeteoClima, Viale Silvani, 6, 40122 BOLOGNA;
- Ing. Silvano Pecora, AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE) Servizio IdroMeteoClima, Area Idrologia e Idrografia, Via Garibaldi, 75, 43121 PARMA

Per la Parte Terza:

- Prof. Renzo Valloni, CENTRO ACQUE – EU.WATERCENTER UNIVERSITÀ DI PARMA, PARCO AREA DELLE SCIENZE 93/A, 43124 PARMA.

16.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 17. - Clausola generale

17.1 Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

17.2 Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

17.3 Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 18. – Registrazione e spese.

18.1 L'imposta di bollo è a carico delle parti in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede ciascuna parte per la quota di competenza.

18.2 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

Articolo 19. – Allegati.

Costituiscono parte integrante del presente Accordo, i seguenti allegati

Allegato A – Grant Agreement e relativi allegati

Allegato B - Consortium Agreement e relativi allegati

Il presente Accordo viene trasmesso a Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione,

l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Idro-Meteo-Clima tramite (PEC: aosisim@cert.arpa.emr.it), che è pregata di sottoscrivere digitalmente e restituire a Centro Acque – Eu.Watercenter Università Di Parma (pec: protocollo@pec.unipr.it)
Il presente accordo consta di n. 6 pagine scritte sin qui.

Per il Beneficiario
Dott. Tiziana Paccagnella.

Per la Parte Terza
Prof. Paolo Andrei

Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:

- Articolo 3 *Durata dell'Accordo.*
- Articolo 6 *Obblighi della Parte Terza*
- Articolo 9 *Responsabilità della Parte Terza*
- Articolo 10 *Scioglimento dell'Accordo prima del termine.*
- Articolo 15 *Legge applicabile e Foro competente*

Per il Beneficiario
Dott. Tiziana Paccagnella.

Per la Parte Terza
Prof. Paolo Andrei

N. Proposta: PDTD-2018-352 del 23/04/2018

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'accordo di collaborazione con il Centro Acque - Eu.Watercenter dell' Università di Parma nell'ambito del progetto H2020 CLARA.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 08/05/2018

Il/La Responsabile Amministrativo/a
